

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Qual è lo scopo del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito per brevità denominato “Fondo”?

Il “Fondo” ha scopo esclusivamente assistenziale ed eroga agli iscritti e relativi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal SSN.

Chi sono gli iscritti al “Fondo”?

Al “Fondo” è iscritto il Personale in servizio, ovvero che abbia aderito al Fondo di solidarietà ed il personale in quiescenza.

In caso di pensionamento, il mantenimento dell’iscrizione al “Fondo” è automatico?

No. In caso di pensionamento sarà necessario avanzare formale richiesta di prosecuzione dell’iscrizione entro il 4° mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso l’iscrizione viene mantenuta come “dipendente in servizio” sino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, con pagamento della relativa contribuzione sia da parte dell’iscritto sia da parte dell’azienda.

Qual è la misura del contributo a carico degli iscritti?

Per gli iscritti in servizio è prevista una quota a carico del datore di lavoro (rif.to anno 2015 € 957,01) annualmente rivalutata.

Per gli iscritti in servizio o in esodo:

- 1% per sé
- 0,10% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dello 0,30%
- 0,90% per ogni familiare non a carico

La percentuale prevista a carico degli iscritti in servizio e relativi familiari è applicata su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS.

Poiché le stesse previsioni sono applicate ai dipendenti aderenti al Fondo di solidarietà, la contribuzione farà riferimento all’ultima retribuzione imponibile INPS percepita in servizio.

Per gli iscritti in quiescenza:

- 3% per sé
- 0,25% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dello 0,75%
- 1,50% per ogni familiare non a carico

La percentuale prevista a carico degli iscritti in quiescenza e relativi familiari è applicata su tutte le voci della pensione AGO comunicate all’atto del pensionamento, rivalutate il 1° gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa prevista dall’INPS.

Come viene addebitata la contribuzione?

I contributi a carico degli iscritti in servizio, suddivisi in rate mensili, sono trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Gli apporti contemplati per gli iscritti in quiescenza ed in esodo, sono addebitati sul conto corrente dell’iscritto in rate mensili e successivamente versati al “Fondo” dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

Come avviene il rimborso delle prestazioni?

- iscritti in servizio: i rimborsi che non prevedono la quota differita sono liquidati nella misura dell’80% della quota spettante (quota liquidabile al netto di eventuali franchigie)

- iscritti in quiescenza: i rimborsi che non prevedono la quota differita sono liquidati nella misura del 70% della quota spettante (quota liquidabile al netto di eventuali franchigie).

La liquidazione della quota differita ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo, a seguito dell'approvazione del Bilancio.

Ci sono delle differenze tra le prestazioni erogate ai dipendenti in servizio ed in quiescenza?

Si. Nello specifico, nel Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in servizio ed in quiescenza, ai capitoli:

- Prestazioni ospedaliere - Massimali
- Prestazioni ospedaliere – Ulteriori previsioni
- Prestazioni specialistiche Alta Diagnostica
- Prestazioni specialistiche – Massimali
- Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie - Principi Generali
- Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie - Massimali
- Altre Prestazioni - Principi Generali e massimali

sono indicate le percentuali e le franchigie applicate in relazione ai vari eventi.

Trattamento fiscale

La contribuzione corrisposta al “Fondo”, ivi comprese le quote relative ai familiari beneficiari, indipendentemente dal carico fiscale, non concorre alla formazione del reddito imponibile, nel limite complessivo pro-tempore vigente, consentendo un risparmio.

In conseguenza delle agevolazioni tributarie previste sulla contribuzione, tutte le spese rimborsate dal “Fondo” non formano oggetto di detrazione d'imposta. Sono detraibili unicamente gli esborsi non riconosciuti (es. franchigie, oneri eccedenti i massimali e quote non rimborsabili).

È possibile revocare l'iscrizione al “Fondo”?

Per l'iscritto in esodo, ovvero in servizio, è possibile revocare l'iscrizione, in via definitiva ed irrevocabile, inoltrando lettera raccomandata al “Fondo”, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'iscritto in quiescenza può revocare l'iscrizione inoltrando tramite lettera raccomanda al “Fondo” il modulo di recesso debitamente compilato:

- a partire dal mese di dicembre del terzo anno successivo a quello d'iscrizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente;
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell'iscritto superiori al 10%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Per tutto quanto non indicato, si invita a consultare il sito del “Fondo” all'indirizzo: www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it